



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 291

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 18/DDL del 6 agosto 2024)

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO””

Presentato alla Presidenza del Consiglio l’8 agosto 2024.

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO””

Relazione:

Come noto, il settore della produzione di energia idroelettrica, già di grande attualità, ha acquisito ancor maggiore importanza date le esigenze legate al cambiamento climatico ed alla sicurezza ed indipendenza energetica che hanno evidenziato la necessità del progressivo abbandono delle risorse fossili e della promozione delle fonti rinnovabili.

La materia delle derivazioni per usi idroelettrici coinvolge tematiche che spaziano dalla tutela ambientale allo sviluppo economico, caratterizzate da un complesso e variegato panorama normativo che interessa trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali.

Con la presente proposta di disegno di legge si presentano modifiche all’articolo 4 comma 1 della Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 che riguardano sia le piccole che le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, integrando quanto precedentemente adottato dalla Giunta regionale, ovvero il PDL n. 283, con l’ulteriore precisazione per quanto riguarda le sole piccole derivazioni idroelettriche.

Con riferimento alla disciplina statale in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica si evidenzia che la stessa è contenuta nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”.

Di recente, in ossequio alla normativa richiamata, è intervenuta la disciplina della Regione del Veneto con la Legge regionale 03 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con la quale è stata disciplinata la fornitura gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, e con la Legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 “Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, con la quale sono state disciplinate le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni delle sole grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

Si rileva che l’art. 12, comma 1-sexies, del D. Lgs. n. 79/99, novellato con l’art. 7, comma 1, lettera c, della Legge 5 agosto 2022, n. 118, dispone quanto segue:

“Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell’esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all’amministrazione regionale in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle

opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.”

L'articolo 4, comma 1, della Legge regionale n. 27 del 03 luglio 2020, dispone invece quanto segue: “Per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto, ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.”

Ciò posto, considerato che l'art. 4, c. 1, della L.R. n. 27/2020 prevede un termine per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico (31 luglio 2024) che differisce da quello stabilito dall'art. 12, c. 1-sexies, del D.lgs. n. 79/99 (27 agosto 2025), con la presente proposta di disegno di legge, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 79/99, si demanda alla Giunta regionale di consentire nuovi termini per la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche, in scadenza e scadute, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara.

La disciplina del rinnovo delle concessioni di piccola derivazione ad uso idroelettrico è un tema di grande attualità regolato da una disciplina speciale assai articolata: R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, artt. 28 e 30.

La Regione del Veneto è intervenuta con l'articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 03 luglio 2020 n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, stabilendo che per la prosecuzione dell'esercizio delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024, ivi incluse quelle già scadute, sino alla loro nuova assegnazione e non oltre il 31 luglio 2024, il concessionario è tenuto a realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall'autorità concedente e a mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.

Di recente è intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, ASI722 - Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, dd. 3.3.2021, in Bollettino 10/2021. AGCM, ASI780 – Città metropolitana di Torino – Rinnovo automatico delle concessioni di piccola derivazione d'acqua, dd. 25.6.2021, in Bollettino 32/2021) invitando la P.A. a predisporre selezioni competitive per il rinnovo delle concessioni in scadenza.

L'AGCM ha posto le Amministrazioni concedenti, chiamate a pronunciarsi su eventuali istanze di rinnovo, in una posizione tutt'altro che agevole: tra l'“incudine” dell'Autorità Garante (che invoca la disapplicazione delle norme di legge vigenti), con possibili impugnazioni di rinnovi disposti senza gara; ed il “martello” dei concessionari uscenti ed aspiranti al rinnovo, con a

monte un'oggettiva difficoltà nell'individuare la normativa applicabile alla fattispecie.

L'AGCM invita le P.A. concedenti a “valutare l'opportunità” di estendere, anche ai casi di rinnovo, la normativa già vigente e rivolta a risolvere le procedure “in concorrenza” – ovvero l'ipotesi in cui, nel procedimento di rilascio della concessione, si fronteggino più domande tra loro in competizione. Tale normativa è prevista a livello statale (art. 9 del R.D. n. 1775/1933).

L'invito dell'AGCM pone le P.A. concedenti nella oggettiva difficoltà di prevedere procedure competitive in sede di rinnovo e difetta una base legale dettagliata che regoli tale fase quanto alla scansione procedimentale, posto che i criteri rinvenibili nella normativa di settore (art. 9 del R.D. n. 1775/1933) sono pensati per la diversa fase, a monte, del confronto concorrenziale tra più progetti e mal si prestano, a valle (per diversi motivi di ordine giuridico, tecnico, scientifico e pratico) ad essere reimpiegati in una comparazione avente ad oggetto solamente il profilo gestorio dell'impianto.

Vi è un ulteriore profilo che rende inattuabile il suggerimento rivolto dall'AGCM alle P.A. concedenti. L'impianto realizzato, nelle sue componenti costitutive, è di proprietà del concessionario (e sovente lo è anche il terreno sul quale sorge almeno parte dell'impianto medesimo).

Il diritto di proprietà è coperto da riserva di legge e non ammette limitazioni da parte della P.A. in assenza di una base legale.

Qualora si ipotizzino quadri regolatori futuri che introducano procedure competitive in sede di rinnovo, questi dovranno prevedere altresì una adeguata disciplina di tutti gli aspetti rilevanti nella fattispecie in esame, a partire dal destino delle opere realizzate (quanto alla loro proprietà) in caso di subentro di un nuovo concessionario: va da sé che le molteplici soluzioni che possono ipotizzarsi, tutte espressione di legittima discrezionalità legislativa, confermano tuttavia, e allo stato, l'inattuabilità di un intervento diretto della P.A. concedente in assenza di una base legale espressa. Per queste ragioni con il presente disegno di legge si propone di posticipare di cinque anni il termine per la prosecuzione dell'esercizio delle piccole derivazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della LR n. 27/2022 fino al 31 luglio 2029, termine ritenuto tecnicamente sufficiente affinché lo Stato possa stabilire una adeguata disciplina regolatoria delle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche.

A seguito della definizione della disciplina regolatoria delle assegnazioni delle piccole derivazioni idroelettriche da parte dello Stato, la Regione provvederà ad istituire, in sede di riassegnazione delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche, n. 2 Commissioni regionali per la valutazione della sostenibilità degli impatti in materia ambientale e per la sostenibilità economica degli interventi, anche al fine della valutazione degli eventuali impatti derivanti dai mancati introiti alle Comunità locali.

Nel dettaglio della proposta di disegno di legge in esame, con l'articolo 1 sono apportate le modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”, con l'articolo 2 è disposta la clausola di neutralità finanziaria e con l'articolo 3 l'entrata in vigore della modifica di legge proposta.

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2020, N. 27 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI IDRAULICHE E DI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO””

Art. 1 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 “Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico”.

1. All’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “*grandi e*” e le parole: “, *ai sensi dell’articolo 26 del Regio decreto n. 1775 del 1933 e dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999,*” sono soppresse, e dove ricorrono le parole: “*31 luglio 2024*” queste sono sostituite dalle seguenti: “*31 luglio 2029*”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere, dei beni e degli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza, ivi incluse quelle già scadute, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di attribuzione di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e comunque entro il termine ivi previsto.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 27 "Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico".....	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5